

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal



CH-1000 Losanna 14
Incarto n. 211.1/25_2023

Losanna, 21 giugno 2023

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 25 maggio 2023 ([8C_670/2022](#))

Prestazioni transitorie: i periodi contributivi maturati in uno Stato membro dell'UE non sono computati nella durata minima del periodo di assicurazione

Nel calcolo della durata minima del periodo di assicurazione per il versamento delle prestazioni transitorie non sono computati i periodi contributivi maturati in uno Stato membro dell'UE perché non sono prestazioni in caso di disoccupazione ai sensi del diritto di coordinamento europeo. Il Tribunale federale conferma la decisione del Tribunale d'appello del Canton Appenzello Esterno di non tenere conto del periodo contributivo maturato all'estero e respinge il ricorso presentato dall'interessato contro tale decisione.

Un cittadino tedesco nato nel 1959 e residente in Svizzera dal gennaio 2008 si è disiscritto dal servizio di collocamento presso l'Ufficio regionale di collocamento di Appenzello Esterno a partire dal 1° luglio 2021. Egli ha chiesto alla Cassa di compensazione di Appenzello Esterno il versamento da quel momento delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani. La Cassa di compensazione ha negato il diritto a prestazioni transitorie perché non era stata raggiunta la durata minima del periodo di assicurazione in Svizzera di 20 anni. Il Tribunale d'appello del Canton Appenzello Esterno ha respinto il ricorso contro questa decisione nell'ottobre del 2022; l'interessato ha quindi interposto ricorso dinanzi al Tribunale federale.

Il Tribunale federale respinge il ricorso. La questione controversa è se i periodi contributivi maturati all'estero debbano o meno essere computati nel calcolo della durata

minima del periodo di assicurazione. I periodi contributivi maturati in uno Stato membro dell'UE non vanno computati se le prestazioni transitorie possono essere qualificate come prestazioni di pensionamento anticipato ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1; R. CE n. 883/2004). Vanno invece computati se le prestazioni transitorie sono considerate prestazioni in caso di disoccupazione. Il Tribunale federale giunge alla conclusione che le prestazioni transitorie non sono prestazioni in caso di disoccupazione.

Le prestazioni transitorie sono prestazioni di carattere assistenziale che trovano il loro fondamento costituzionale nell'articolo 114 capoverso 5 della Costituzione federale (assistenza ai disoccupati). Coprono il periodo fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS e permettono di ridurre il rischio di povertà prima del raggiungimento dell'età di pensionamento. Sono quindi contemplati i casi in cui il sostegno al lavoro non è più applicabile e la previdenza pensionistica non lo è ancora, non essendo stata raggiunta l'età di riferimento. Adottando la legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPDT), il legislatore ha inoltre consapevolmente rinunciato a disciplinare il problema nel sistema di assicurazione contro la disoccupazione. Vi sono infine differenze sostanziali tra prestazioni transitorie e assicurazione contro la disoccupazione per quanto riguarda le condizioni per la concessione delle prestazioni, le basi di calcolo e il finanziamento.

Da un'analisi complessiva e alla luce della giurisprudenza pertinente della CGUE in materia, si può dunque affermare che vi sono diverse differenze di rilievo che consentono di qualificare le prestazioni transitorie come prestazioni di pensionamento anticipato ai sensi del Regolamento CE n. 883/2004. Di conseguenza, i periodi contributivi maturati all'estero non vanno computati nel calcolo della durata minima del periodo di assicurazione. La sentenza impugnata non viola pertanto il diritto internazionale e il ricorso deve essere respinto.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media, Caroline Brunner, Incaricata per i media supplente

Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00

E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 21 giugno 2023 sul sito www.tribunale-federale.ch: *Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 2000 > inserendo [8C_670/2022](#).*